

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELL'ISTITUTO H. HERTZ**  
**Versione aggiornata con modifiche a.s. 2009 / 2010**

*Finalità*

Art. 1

Il presente Regolamento di disciplina si propone come strumento formativo che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, nello spirito del “patto formativo” il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

*Adozione e modifica*

Art. 2

Il Regolamento di disciplina è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 103, comma a, del D.L.vo 297/94 ed ha pertanto carattere vincolante.

Art. 3

Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, (secondo le modalità previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti all’art.4, comma primo del D.P.R. 24 giugno 1998 n.249), anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione, consegna della proposta, convocazione contestuale dell’assemblea e condivisione da parte della maggioranza assoluta (50%+1 degli aventi diritto) di uno dei seguenti organi collegiali: Collegio dei docenti, Assemblea dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe, Assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, Assemblea degli A.T.A.

*Doveri*

Art. 4

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l’esistenza di un contesto consono all’attuazione del “patto formativo” e all’equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo. Questi sono giuridicamente definiti, per il personale docente e non docente della scuola, dal “Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro”.

Per quanto riguarda gli studenti, nel rispetto della normativa vigente, si prescrive quanto segue:

- a) Tutti gli studenti indistintamente sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- b) Gli studenti, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto e coerente con quanto sostenuto in premessa;
- c) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nell’Istituto;

d) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita nella scuola.

### *Responsabilità disciplinare: principi generali*

#### Art. 5

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non continuativi. L'organo collegiale che ha sanzionato l'allontanamento avrà cura di mantenere un rapporto con lo studente e/o con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### *Sanzioni*

#### Art. 6

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 4, comma primo del DPR 24 giugno 1998 n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), la violazione dei doveri prescritti dall'art. 3 del regolamento stesso, danno luogo secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

1. rimprovero verbale;
2. rimprovero annotato sul registro di classe;
3. ammonizione scritta comunicata alla famiglia o allo studente maggiorenne;
4. esclusione dalle attività curriculari ed extracurriculari svolte all'esterno dell'istituto;
5. allontanamento temporaneo dalla scuola sino ad un massimo di 15 giorni;
6. allontanamento temporaneo dalla scuola oltre i 15 giorni;
7. allontanamento dalla scuola sino al termine dell'anno scolastico;
8. allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di stato;

Le sanzioni dei punti precedenti potranno essere accompagnate dal pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni materiali provocati. In luogo delle sanzioni sopra menzionate allo studente è offerta la possibilità di convertire le stesse in attività a favore della comunità scolastica, secondo le indicazioni e le modalità definite dall'Organo che ha erogato la sanzione. E' obbligatorio che lo studente o il genitore se minorenne, liberamente scelga e sottoscriva tale opzione.

#### Art. 6 bis

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della stessa, in conformità a quanto previsto dalla L. 241/90.

La motivazione dovrà essere adeguata alla gravità della sanzione comminata, anche al fine di consentire la valutazione, da parte dell'Organo di garanzia, del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità, con particolare riferimento alla valutazione dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza dimostrato, della rilevanza degli obblighi violati, del grado di danno e pericolo provocato alle persone o alle cose, della sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, al comportamento tenuto dallo studente prima, durante e dopo il fatto che ha dato origine alla sanzione, e dal suo ravvedimento rispetto alla violazione compiuta.

Nel graduare la sanzione si dovrà tenere conto anche dell'eventuale esistenza di un illecito di rilevanza penale e della gravità dell'eventuale reato penale commesso, nonché della riparazione del danno cagionato.

Fatta salva diversa previsione dettata dall'autonomia scolastica, di norma le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, e non sono da considerare dati sensibili, a meno che nel verbale del procedimento non si faccia menzione a dati sensibili o ultrasensibili (ad esempio a titolo non esaustivo: violenza sessuale, stato di salute, etc) che riguardino terze persone coinvolte nel procedimento. In tali casi opera il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, in relazione al quale occorrerà sostituire i nominativi che possano fare identificare il soggetto con un "omissis".

Comunque si dovrà fare sempre esclusivo e prudente riferimento a quanto stabilito nel D.l.g.s 196/2003 e nel D.M. 306/2007, tenendo conto del fatto che al fine di non creare pregiudizio allo studente che opera il passaggio da una scuola ad un'altra, è doveroso mantenere una adeguata riservatezza sui fatti che hanno originato la sanzione, fermo restando che il cambiamento di scuola non interrompe il procedimento disciplinare iniziato, che prosegue il suo iter sino alla conclusione.

#### Art. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma primo del DPR 24 Giugno 1998 n.249, (statuto delle studentesse e degli studenti) e nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento in relazione a fatti che comportino l'adozione di sanzioni disciplinari;
- b) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- c) rilevanza degli obblighi violati;
- d) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza o imprudenza dimostrate in esercitazioni di laboratorio o nelle attività di educazione fisica nelle quali si verificano infortuni, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento, nonché della rilevanza degli obblighi violati in relazione alla normativa vigente ed a quella specifica prevista dal DPR 626/94 e successive modifiche;

- e) grado di danno o pericolo causato alle strutture della scuola, al personale della stessa, agli altri studenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- f) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio precedente l'evento, al comportamento verso il personale della scuola, verso gli altri studenti o terzi esterni alla scuola;
- g) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra loro.

La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio precedente comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito del presente articolo. Più mancanze compiute con unica azione od omissioni o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

#### Art. 8

La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale annotato per iscritto al massimo dell'esclusione dalle attività curriculari ed extracurriculari svolte all'esterno dell'Istituto, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al primo comma dell'art. 7, in caso di:

- a) condotta non conforme ai principi di correttezza;
- b) lievi violazioni dei regolamenti di Istituto durante le esercitazioni di laboratorio, le lezioni in aula, le attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari;
- c) negligenza nell'uso di dispositivi, attrezzature e strumentazione durante le esercitazioni di laboratorio, o durante le attività in aula e nell'Istituto;
- d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
- e) violazione di doveri di comportamento comunque indicati nel Regolamento d'Istituto;
- f) violazione di uno o più doveri di comportamento compresi nelle lettere precedenti dalla quale sia derivato un danno materiale ai beni della scuola, del personale o degli studenti o terzi in genere, verificato con certezza e quantificabile in ordine alla sua liquidità.

#### Art. 8 bis

Le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 10, 11 e 11 bis, possono essere comminate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

#### Art. 9

La sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni è comminata dal Consiglio di classe, nei casi di seguito indicati.

Il consiglio modulerà l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al primo comma dell'art. 7, curando che il rapporto con lo studente e con i suoi genitori sia tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

- a) recidiva nelle mancanze previste dall'art. 7 che abbiano comportato l'applicazione del risarcimento del danno subito dalla scuola;
- b) particolare gravità delle mancanze previste nelle lettere d ed e dell'art.7;
- c) testimonianza falsa in un procedimento disciplinare del presente regolamento;

- d) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti del personale della scuola, di alunni o di terzi;
- e) alterchi con ricorso alla violenza su persone o cose all'interno della struttura scolastica e comunque durante qualsiasi attività didattica anche esterna;
- f) danneggiamenti sui beni della scuola, del personale della stessa, degli alunni, di terzi;
- g) atti, comportamenti o molestie, che siano lesivi della dignità della persona;
- h) atti, comportamenti, discriminazioni o molestie, che siano lesivi della parità e dignità di religione o razza;
- i) sottrazione di cose altrui;
- j) sottrazione di cose altrui, mediante violenza sulla persona;
- k) lancio di oggetti che possono arrecare danno a persone o cose;
- l) violazione intenzionale delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- m) introduzione, detenzione, consumo e spaccio di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- n) introduzione di armi proprie e improprie.

#### Art. 10

La sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni è adottata dal consiglio d'istituto.

Nel periodi di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola dovrà promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione si applica, qualora ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio, con indicazione non esaustiva: minacce, percosse, ingiurie, gravi violazioni dei casi previsti dall'art. 9), ovvero l'aver creato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio, con indicazione non esaustiva: incendio, allagamento, crollo, gravi danneggiamenti indicati nella lettera f dell'art. 9).
- 2) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, previsto dall'art. 9. In tal caso la durata dell'allontanamento sarà graduata in relazione alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In tali casi l'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nel comminare la presente sanzione, il consiglio dovrà, per quanto possibile, evitare che l'applicazione della stessa determini, quale effetto implicito, il superamento del periodo minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico in sede di scrutinio finale.

## Art. 11

La sanzione che comporta l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni è adottata dal Consiglio D'istituto, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) in caso di recidiva per violazioni previste nell'art. 10, in caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (ad esempio, con indicazione non esaustiva: violenza privata, minacce gravi, rapina, percosse seguite da lesioni, reati di natura sessuale, estorsione, gravissime violazioni dei casi previsti dall'art. 9);
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Nel comminare la presente sanzione il Consiglio d'istituto dovrà adeguatamente motivare per quale circostanza non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

## Art. 11 bis

La sanzione che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi è adottata dal Consiglio D'istituto, nel caso in cui siano state commesse violazioni di cui all'art. 11 di particolare gravità e comunque qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 3) in caso di recidive di violazioni previste nell'art. 10 o 11, in caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- 4) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Nel comminare la presente sanzione il Consiglio d'istituto dovrà adeguatamente motivare per quale circostanza non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

### **Procedimento disciplinare: competenza, criteri di irrogazione e ambito applicativo**

## Art. 12

### *Sanzioni che non prevedono l'attivazione del procedimento disciplinare*

Le seguenti sanzioni, per la loro natura e l'immediatezza della loro adozione, non richiedono l'attivazione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 15. Esse consistono nel rimprovero verbale, nel rimprovero annotato sul registro di classe e nell'ammonizione scritta comunicata alle famiglie o allo studente maggiorenne.

Il rimprovero verbale è inflitto dal docente della classe o dal Dirigente Scolastico.

Il rimprovero annotato sul registro di classe è inflitto dal docente della classe o dal Dirigente Scolastico.

L'ammonizione scritta comunicata alla famiglia ovvero allo studente maggiorenne è inflitta dal Dirigente Scolastico e annotata sul registro di classe.

#### Art. 13

##### *Sanzioni che prevedono l'attivazione del procedimento disciplinare*

Le seguenti sanzioni richiedono l'attivazione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 15. Esse consistono nell'esclusione dalle attività curriculari ed extra, l'allontanamento temporaneo dalla scuola, l'allontanamento dalla scuola.

L'esclusione dalle attività curriculari ed extracurricolari svolte all'esterno dell'Istituto è deliberata dal Consiglio di classe.

L'allontanamento temporaneo dalla scuola (massimo 15 gg.) è deliberato dal Consiglio di classe.

L'allontanamento dalla scuola è deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe o del Dirigente Scolastico.

La sanzione accessoria del risarcimento di un danno materiale è proposta dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe e deliberata dal Consiglio d'Istituto che ne quantifica l'entità.

#### Art. 14

##### *Modalità di attivazione del procedimento disciplinare*

Le infrazioni che richiedono l'attivazione del procedimento disciplinare previsto dal presente articolo qualora siano accertate dal personale della scuola, sono comunicate al Dirigente Scolastico, con le seguenti modalità, entro le 48 ore lavorative successive l'accertamento del fatto (a pena di improcedibilità da rilevarsi d'ufficio a cura del Dirigente Scolastico).

Se l'infrazione disciplinare avviene durante le normali attività didattiche, il personale docente in servizio annota sul registro di classe lo svolgimento dei fatti, così come accertato dal docente stesso o dal personale ATA e lo trasmette al Dirigente Scolastico per l'apposizione del visto e per l'attivazione del procedimento disciplinare.

Se l'infrazione disciplinare avviene durante tutte le altre attività anche esterne alla scuola, il personale scolastico che la accerta comunica per iscritto le modalità di svolgimento dei fatti al Dirigente Scolastico che provvede alla annotazione sul registro di classe all'apposizione del visto ed all'attivazione del procedimento disciplinare di sua iniziativa o in base alla richiesta del personale della scuola.

In ogni caso chi accerta l'infrazione per la quale intende far istruire il procedimento disciplinare deve richiedere per iscritto al D.S. la sua immediata attivazione attraverso la procedura prevista nell'art. 8

Il Dirigente Scolastico, preso atto di quanto accaduto ed apposto il visto, avvia immediatamente la procedura disciplinare, redigendo l'apposito modulo e predisponendo il relativo fascicolo.

#### Art. 15

##### *Svolgimento del procedimento disciplinare*

La Dirigenza scolastica attiva il procedimento disciplinare formulando in triplice copia sul modulo di cui all'art. 14 una sintetica contestazione dei fatti sanzionabili ed individua l'organo collegiale competente che viene contestualmente convocato con circolare interna entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo.

A cura della D.S., una copia del modulo è immediatamente consegnata allo studente maggiorenne o minorenne, con l'obbligo per quest'ultimo di riconsegnarla il giorno successivo al D.S., sottoscritta da almeno uno dei genitori. In caso di irreperibilità dello studente, la D.S. provvederà ad avvertire immediatamente la famiglia con qualsiasi mezzo idoneo.

Lo studente entro i 2 giorni precedenti la riunione dell'organo competente, potrà consegnare al Dirigente Scolastico delle memorie difensive, per la compilazione delle quali può avvalersi dell'assistenza di una persona di sua fiducia scelta all'interno della scuola tra gli studenti o il personale docente o non docente.

Un'altra copia del modulo è immediatamente consegnata al Coordinatore del Consiglio di classe od al Presidente del Consiglio d'Istituto, i quali svolgeranno le funzioni di relatori nella riunione dell'organo, dopo aver preso visione delle eventuali memorie depositate dallo studente.

Contestualmente, la data ed il motivo della riunione sarà comunicata con qualsiasi mezzo idoneo ai rappresentanti dei genitori e degli studenti che fanno parte dell'organo collegiale convocato, dandone menzione nel fascicolo d'ufficio.

L'organo, presieduto dal D.S. o da un suo delegato, è validamente convocato quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto e delibera con la maggioranza dei presenti. L'organo procede alla votazione dopo aver sentito sui fatti contestati il relatore, lo studente se presente e gli intervenuti alla discussione.

Il verbale della riunione deve contenere una sintetica motivazione della decisione adottata con l'indicazione solo numerica dei voti a favore e quelli contrari, l'indicazione della sanzione e le eventuali modalità di conversione della stessa in attività a favore della comunità scolastica.

La sanzione o il provvedimento di proscioglimento deliberati dall'organo collegiale, vengono immediatamente comunicati per iscritto allo studente maggiorenne o alla famiglia dello studente minorenne, avvertendoli del termine perentorio di 15 giorni lavorativi per ricorrere presso l'organo di Garanzia.

Qualora debba adottarsi il provvedimento dell'allontanamento dalla scuola o la sanzione accessoria del risarcimento del danno, il Dirigente Scolastico, cura la trasmissione del relativo verbale agli atti del Consiglio d'Istituto e lo convoca entro il successivi sette giorni lavorativi al fine di deliberare la sanzione.

Il ricorso all'organo di Garanzia deve essere consegnato nel termine previsto al D.S. che lo convoca con le modalità previste dall'art. 17.

#### Art. 16

L'organo competente per il procedimento disciplinare sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dallo studente, irroga la sanzione applicabile tra quelle previste dall'art. 13 qualora il medesimo organo ritenga di prosciogliere lo studente dall'infrazione contestata, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all'interessato.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 13, non solleva lo studente dalle eventuali responsabilità civili o penali nelle quali egli sia incorso.

#### *Organo di Garanzia*

#### Art. 17

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

Le sanzioni comminate in primo grado sono comunque provvisoriamente esecutive e possono essere eseguite anche in pendenza del procedimento di impugnazione, ferma restando in tal caso la valutazione discrezionale dell'organo che ha comminato la sanzione, circa l'opportunità di procedere comunque, in pendenza della decisione dell'organo di garanzia.

L'organo di garanzia dovrà comunque rispettare in via generale le modalità stabilite per il procedimento amministrativo dalla L. 241/90.

L'organo di garanzia decide, su richiesta scritta degli studenti indirizzata al Dirigente scolastico o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo di Garanzia (OG) è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da:

- a) 2 docenti + 2 membri supplenti, designati dal Consiglio d'istituto;
- b) 2 studenti +2 membri supplenti, eletti dai rappresentanti dei Consigli di classe;
- c) 2 genitori +2 membri supplenti, eletti dai rappresentanti dei Genitori;

Non potranno partecipare alla riunione dell'Organo di Garanzia i componenti comunque coinvolti nel procedimento a carico dello studente, che avranno cura di comunicare immediatamente al D.S. il loro dovere di astensione, affinché venga nominato un membro supplente a sostituirli.

Risulta incompatibile per i componenti l'essere membri effettivi o supplenti eletti nel Consiglio d'istituto.

Le elezioni dei membri dell'Organo di Garanzia avvengono ogni tre anni, secondo le modalità definite dal Consiglio d'Istituto, in coincidenza con il rinnovo degli organi collegiali.

In caso di rinuncia o altro impedimento subentra un membro supplente.

In caso di rinuncia o impedimento di tutti i membri, si procede ad una nuova designazione, previa convocazione straordinaria dell'organo che ha designato o eletto i rispettivi membri.

L'Organo di Garanzia delibera validamente quando siano presenti almeno 4 membri oltre al presidente, di cui almeno uno per ogni componente.

#### Art. 17 bis

Le decisioni all'interno dell'Organo di Garanzia vengono prese a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di astensione di uno o più membri la decisione, se possibile, sarà adottata a maggioranza relativa.

L'impugnazione delle sanzioni deve essere proposta all'Organo di Garanzia con ricorso scritto da depositare presso l'ufficio del dirigente scolastico nel termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della loro irrogazione

Il Dirigente scolastico entro due giorni dal ricevimento del ricorso cura l'apertura del fascicolo, fissa la data della riunione dell'Organo di Garanzia, la trascrive in calce al ricorso e ne trasmette copia all'organo che ha irrogato la sanzione, in persona del coordinatore del consiglio di classe o in sua assenza del segretario, o in persona del Presidente del Consiglio d'istituto o in sua assenza del segretario.

Comunica inoltre al ricorrente ed ai membri dell'organo di garanzia la data fissata per la riunione, che non deve superare gli 8 giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

L'organo che ha irrogato la sanzione, ricevuta copia del ricorso, deposita presso l'ufficio del Dirigente scolastico, entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento, una memoria nella quale deve espressamente prendere posizione sui motivi del ricorso e dichiarare se ritiene che, alla luce dei motivi esposti dal ricorrente, la sanzione debba essere confermata o riformata.

Nel giorno fissato, l'Organo di Garanzia sente liberamente il ricorrente o un suo delegato ed un delegato dell'organo che ha irrogato la sanzione. Concede agli stessi una breve replica su quanto dedotto dalla controparte e si riunisce a porte chiuse per la decisione.

L'organo di garanzia dovrà depositare presso l'ufficio protocollo la sua pronuncia entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla sua riunione.

Qualora l'organo di garanzia non decida nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso, la sanzione è da considerarsi confermata e può essere impugnata presso l'organo di garanzia regionale nei successivi 15 giorni.

La decisione finale va comunicata all'interessato nei due giorni successivi al deposito e annotata in forma sintetica sul registro di classe con l'indicazione della sola sanzione

La decisione può essere confermata o riformata anche parzialmente e può essere impugnata entro 15 giorni decorrenti dalla sua comunicazione presso l'Organo di garanzia Regionale secondo le modalità descritte nell'articolo 17 ter.

#### Art. 17 ter

L'impugnazione della decisione dell'organo di garanzia d'istituto deve essere proposta all'Organo di Garanzia Regionale con ricorso scritto da depositare presso l'ufficio del dirigente scolastico nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia d'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Il Dirigente scolastico entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso cura l'apertura del fascicolo, nel quale inserisce in copia da lui autenticata tutta la documentazione del procedimento disciplinare impugnato, e fissa la data entro la quale l'organo di garanzia, in persona del docente membro effettivo o supplente, produca memorie nella quale deve espressamente prendere posizione sui motivi del ricorso e dichiarare se ritiene che, alla luce dei motivi esposti dal ricorrente, la sanzione debba essere confermata o riformata.

Ricevuta tutta la documentazione il dirigente scolastico ne curerà la trasmissione alla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il ricorrente e l'amministrazione possono, prima della riunione dell'organo di garanzia regionale produrre ulteriori memorie, ma non possono partecipare alle riunioni di questo organo.

#### *Disposizioni finali*

Del presente regolarmente è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione e dello stesso deve essere data la massima pubblicità mediante affissione all'albo d'Istituto.